

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI

Art. 37 comma 7 del DLgs 9.4.08 n° 81

S.Pre.S.A.L.

Lorenzo Dott. MODONUTTO

Il programma

- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- ✓ Valutazione dei rischi in azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- ✓ Incidenti e infortuni mancati;
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
- ✓ Conclusioni

Perché siamo qui

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81



Atto di Intesa Conferenza Stato Regioni del 21 Dicembre 2011
(Pubblicato su GU del 11 Gennaio 2012)



Formazione per ruoli dell'organizzazione



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 221/CSM del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Durata della formazione: 8 ore

Aggiornamento: 6 ore nel quinquennio

Come siamo visti

Il Sole **24 ORE**
Weekend

Lunedì • 20 Ottobre 2008

Edizione del 20 Ottobre 2008

Dossier speciale “Sicurezza sul lavoro”

Dlgs 81/08. Molte novità nel testo che ripropone e rafforza una figura-chiave

Sicurezza, supervisione assegnata al «preposto»

Le Pmi possono puntare su chi ha già compiti di sorveglianza

Aldo Monea

Una "sentinella" per la sicurezza del lavoro in tutte le imprese. L'organizzazione di molte aziende, anche di piccole dimensioni, presenta spesso figure - ad esempio, capi-reparto e capi-ufficio - che coordinano operativamente gruppi di lavoratori e perciò svolgono un ruolo essenziale ai fini del buon funzionamento aziendale.

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, prendendo atto

do, con un ruolo sostanzialmente esecutivo (e non direttivo), intervenendo nella fase operativa d'attuazione della sicurezza aziendale e restando, comunque, sottoposto al controllo del datore (ed eventualmente) dirigenziale.

Salvo vere e proprie deleghe di "funzioni", egli non svolge, perciò, mansioni direttive che sono proprie, piuttosto, delle altre due figure.

Trovandosi "gomito a gomito" e considerando i suoi compiti di cui all'articolo 19, egli, evidentemente, rappresenta anche una sorta di "sentinella" di fronte al nascente malessere fisico, mentale del singolo.

L'individuazione

Il decreto n. 81/2008 fornisce anche alcuni elementi sull'individuazione del titolare del

Gli articoli

Sei punti

Dlgs n. 81/2008

- Il ruolo (articolo 2, comma 1, lettera e)
- I compiti (articolo 19)
- Le infrazioni (articolo 56)
- Le sanzioni (articolo 56)
- Il preposto «di fatto» (articolo 299)
- La formazione minima (articolo 37, comma 7)

La definizione

«Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»

Una mole di compiti

Conseguenze penali fino all'arresto Sulle infrazioni sanzioni più chiare

Il Dlgs n.81/2008 ha riscritto il regime sanzionatorio penale riferito al preposto. Considerando le sanzioni di carattere generale, l'articolo 56, infatti, individua, in modo sostanzialmente nuovo, il sistema violazioni-punizioni, grazie al collegamento con l'innovativo articolo 19 relativo agli obblighi del preposto.

Secondo la nuova impostazione, il sistema sanzionatorio penale relativo al preposto si impernia su sette ipotesi di infrazioni e su tre tipologie di sanzioni.

Il quadro combinato infrazioni-sanzioni che ne risulta è, pertanto, il seguente.

● È previsto l'arresto da uno a tre mesi o l'ammenda da 500 a 2mila euro ove il preposto:

■ non sovrintende e non vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia;

■ non si

sto di lavoro o la zona pericolosa;

■ non informi il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

● L'ammenda da 300 a 900 euro è la sanzione che deriva nel caso in cui il preposto non frequenti gli appositi corsi di formazione di cui all'articolo 37.

Il quadro appena illustrato va integrato, secondo una giurisprudenza ancora attuale (Cassazione Penale, sezione IV, 31 dicembre 2003, n. 49492), anche alla luce della disposizione generale di cui all'articolo 2087 Codice civile che confor-

I GIUDICI

Condannata la condotta di chi si è allontanato

Inosservanza
I di
sem

Altra r
n. 81/2008
dei compiti
posto (artic
prendendo
dalla giuris

Il prepos

■ sovrintende i singoli lavoratori o se legge e dis
in materia
za sul lavor
dei mezzi d
tivi e dei D
sposizione)
sicurarci, p
i lavoratori
sizioni imp
penale Sezi
1998, n. 108
potere di d
anche app
mezzi antin
sazione pen
embre 200
■ informare
dei lavorat
una loro inc
obi e dispo

⚠ Livello batteria basso

Cambiare la batteria o passare alla rete elettrica per non

Sicurezza, supervisione assegnata al «preposto»

di Aldo Monea

20 OTTOBRE 2008

CondMidi su:   | vota su   |   |  

Una "sentinella" per la sicurezza del lavoro in tutte le imprese. L'organizzazione di molte aziende, anche di piccole dimensioni, presenta spesso figure – ad esempio, capi-reparto e capi-ufficio – che coordinano operativamente gruppi di lavoratori e perciò svolgono un ruolo essenziale ai fini del buon funzionamento aziendale.

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, prendendo atto di ciò, ha da tempo valorizzato ai fini dell'organizzazione per la sicurezza questi collaboratori del datore, individuandoli come "preposti" per la sicurezza.

Già prevista nei decreti degli anni '50 (Dpr n. 547/1955 e n. 303/1956), questa figura è stata però "trascurata" dal Dlgs n. 626 che le ha dedicato pochi e ambigui contenuti.

Il Dlgs n. 81/2008, con un significativo cambiamento normativo rispetto al decreto precedente ha, invece, regolato in modo organico questa figura, attribuendole un compiuto spazio giuridico.

Principali innovazioni del nuovo testo sono:

- l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
- l'esplicazione dei compiti che deve svolgere (articolo 19);
- la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56);
- la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299);
- i contenuti minimi della sua formazione (articolo 37, comma 7).

L'identikit

È la maggiore novità normativa. Per la prima volta una disposizione di legge (articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/08) descrive organicamente il ruolo del preposto, evidenziando, quali profili:

- sovrintendere all'attività lavorativa,
- garantire l'attuazione delle direttive ricevute.

A tal fine, la figura, secondo la norma, deve controllare la corretta condotta dei lavoratori ed esercitare un funzionale potere di iniziativa.

In altre parole, il preposto deve inserirsi, nel sistema di sicurezza aziendale, partecipando, con un ruolo sostanzialmente esecutivo (e non direttivo), intervenendo nella fase operativa d'attuazione della sicurezza aziendale e restando, comunque, sottoposto al controllo del datore (ed eventualmente) dirigenziale.

Salvo vere e proprie deleghe di "funzioni", egli non svolge, perciò, mansioni direttive che sono proprie, piuttosto, delle altre due figure.

Trovandosi "gomito a gomito" e considerando i suoi compiti di cui all'articolo 19, egli, evidentemente, rappresenta anche una sorta di "sentinella" di fronte al nascente malessere fisico, mentale del singolo.

L'individuazione

Il decreto n. 81/2008 fornisce anche alcuni elementi sull'individuazione del titolare del ruolo. Come si desume, implicitamente, dall'articolo 299, il preposto è, in primo luogo, il soggetto formalmente incaricato dal datore per la sicurezza. Innovando rispetto al Dlgs n. 626/1994, lo stesso articolo 299 prende atto anche del preposto "di fatto", riconoscendo, con la giurisprudenza, che un qualsiasi soggetto, pur privo di formale investitura, in quanto «eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti» al preposto, è destinatario iure proprio del «debito di sicurezza» e assume le relative responsabilità come «preposto di fatto». Presupposto fattuale di ciò è che i lavoratori, effettivamente, osservino le indicazioni date loro da questa figura "informale".

Per quanto riguarda le posizioni aziendali che, in concreto, possono ricoprire il ruolo in esame, perché investite formalmente o perché tali "di fatto", un parziale elenco, da contestualizzare nelle specifiche realtà organizzative, può comprendere il capo-squadra, il capo-ufficio, il capo-sala, il capo magazzino, il capo-officina, il coordinatore di un gruppo di lavoro e, talvolta, persino il collega più esperto o più anziano.

Per ricoprire il ruolo, secondo certa giurisprudenza (Cassazione penale Sezione IV, 13 settembre 2001, n. 33548), non è, comunque, essenziale un rapporto di lavoro subordinato con il datore.

La posizione

Per quanto riguarda, infine, la collocazione nella specifica struttura per la sicurezza, il Dlgs n. 81/2008 si pone in continuità con il 626, confermando la posizione organizzativa "tradizionale" della figura: al di sotto del datore e dell'eventuale dirigente e "in prima linea" rispetto al contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute dei lavoratori.

Cosa abbiamo detto ai Dirigenti?

*Estratto del Corso di aggiornamento per "Dirigenti"
ASL CN2 Alba - Bra
del Marzo 2013*

L'Organizzazione

La direttiva 89/391/CEE

(recepita già nel Titolo I° del DLgs 626/94)

DEFINISCE

Responsabilità

Risorse

Processi

Procedure
(codificate)

SGSL


Il concetto di Organizzazione

Le organizzazioni (aziendali),
sono intese come:

- complesso organizzato di beni e persone
- per svolgere un'attività (economica) consistente nella produzione e scambio i beni e/o servizi




Il sistema di gestione




Il Sistema è dinamico


Ciclo di Deming



La trasformazione organizzativa




Da così ...




La trasformazione organizzativa


Organizzazione verticale



Identificazione processi organizzazione verticale



Organizzazione per processi (presenza funzioni)



KPI: Key Performance Indicators: I Key Performance Indicators (KPI) aiutano a definire e misurare i progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi della propria organizzazione. Dopo che l'azienda ha analizzato la sua missione, identificato tutti i suoi concorrenti e definito gli obiettivi, essa necessita di un modo per misurare il raggiungimento di tali obiettivi. I KPI sono proprio tali misure


Cosa sono i Key Performance Indicators (KPI)

I Key Performance Indicators sono misure quantitative, identificate e definite in anticipo, che riflettono i fattori critici di successo per un'organizzazione. Si differenziano da organizzazione ad organizzazione: una potrà avere come KPI la percentuale delle entrate che arrivano dai visitatori ripetuti, mentre, ad esempio, una scuola avrà come KPI il tasso di promozione dei suoi studenti. Un dipartimento di Customer Service può avere come KPI, in linea coi KPI dell'intera azienda, la percentuale di chiamate soddisfatte nel primo minuto, **mentre per un'organizzazione sociale uno può essere il numero di clienti assistiti in un anno.**


Ma qualunque siano i KPI scelti, essi devono riflettere gli obiettivi dell'organizzazione, devono essere le chiavi per misurarne il successo e quindi devono essere quantificabili, devono essere dei numeri. I Key Performance Indicators sono generalmente indicatori di lungo periodo e non cambiano spesso visto che sono strettamente legati agli obiettivi dell'organizzazione.

I Key Performance Indicators riflettono gli obiettivi dell'organizzazione

Un'organizzazione che ha come uno dei suoi obiettivi "l'essere la compagnia col profitto più alto del proprio settore", avrà KPI che misurano il profitto, così come il "profitto pre-tax". Mentre, ad esempio, "la percentuale di profitto destinata al sociale" non sarà probabilmente uno dei suoi KPI. Ad una scuola, invece, non interessa fare profitto e quindi i suoi KPI saranno differenti: KPI come il "tasso di promozione" o il "successo nel trovare un lavoro", anche se differenti, riflettono la missione e gli obiettivi di una scuola



OBIETTIVI





Sicurezza sul lavoro

La progettazione dei ruoli e delle mansioni

Nel nuovo sistema cambia la dimensione
del Dirigente

Dalle mansioni ai ruoli:

- Cambia il sistema delle professionalità e delle competenze



Da solista a direttore d'orchestra

**DEFINIZIONE - INDIVIDUAZIONE
FATTORI DI RISCHIO**

La percezione del rischio

E' più pericoloso...



Uno squalo o un daino?

Nel 2012 sono morte 12 persone in tutto il mondo per un attacco da squalo

In America ogni anno 300 persone muoiono per incidente contro un daino



Quale dentifricio?

Colgate Total

e

Az Protezione famiglia

Contengono

TRICLOSAN

Acquafresh è meno pericoloso

TRICLOSAN

è un clorofenolo attivo che agisce bloccando l'enzima che favorisce la crescita e proliferazione dei batteri

Rischi per la salute

Irritazione alla pelle e agli occhi se direttamente a contatto;

Anomalie nel sistema endocrino;

Anomalie alla nascita;

Perdita del peso;

Aumentata resistenza dei batteri;

Allergie, ipersensibilità, indebolimento e deficit nel sistema immunitario.

L'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) [ha diffuso](#) il "Community Rolling Action Plan" (CoRAP), il nuovo piano d'azione comunitario per le sostanze chimiche, in vigore dal 2013-2015.

Il piano contiene [la nuova lista](#) di 115 sostanze pericolose di cui 62 nuove e 53 facenti parte della prima edizione del CORAP del triennio scorso (2009-2012). L'elenco è stato **aggiornato con la collaborazione degli Stati membri** presenti del Member State Committee (MSC) dell'Agenzia europea, dopo il parere favorevole espresso dal Committee il 6 febbraio 2013.

In nuovo elenco di sostanze chimiche è di particolare importanza: si tratta di **sostanze che potrebbero comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente** e per questo vanno sottoposte alle procedure di valutazione da parte degli Stati membri

*Che percezione abbiamo del rischio
biologico?*



Abitudine o attenzione?



Abbassiamo la soglia di attenzione o è sempre alta?


I Fattori di rischio

ANALISI DEI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO

3 FASI



VALUTAZIONE



GESTIONE



COMUNICAZIONE

I Fattori di rischio

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



QUALITATIVA



Più facile



QUANTITATIVA



Difficile quantificare il danno

I Fattori di rischio

IL PERCORSO DI VALUTAZIONE

La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento dannoso conseguente all'esposizione ad un pericolo, è l'insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo, in relazione con le modalità di svolgimento delle procedure lavorative.

I Fattori di rischio

I Criteri procedurali di valutazione dei rischi

FASE 1:

preliminare ricognizione dei rischi lavorativi, per quanto possibile approfondita

I Fattori di rischio

I Criteri procedurali di valutazione dei rischi

FASE 2:

svolgimento delle tre fasi operative della valutazione:

- ✓ identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle procedure
- ✓ individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni
- ✓ stima dell'entità dei rischi

I Fattori di rischio

I Criteri procedurali di valutazione dei rischi

FASE 3:

definizione di un programma di prevenzione e delle misure di protezione da adottare

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

CATEGORIA	SETTORE	FATTORE
RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura antinfortunistica)	STRUTTURE	AREE DI TRANSITO E SCALE DEPOSITI MAGAZZINI SPAZI DI LAVORO – SPOGLIATOI – SERVIZI IGIENICI
	MACCHINE	APPARECCHI A PRESSIONE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO ATTREZZATURE MANUALI MACCHINARI MEZZI DI TRASPORTO VIDEOTERMINALI
	IMPIANTI	ILLUMINAZIONE IMPIANTI ELETTRICI MICROCLIMA
	EMERGENZE	INCENDIO - ESPLOSIONE
RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)	AGENTI CHIMICI	CANCEROGENI – CHIMICI RIFIUTI
	AGENTI FISICI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI RADIAZIONI NON IONIZZANTI RADIAZIONI IONIZZANTI RUMORE - VIBRAZIONI
	AGENTI BIOLOGICI	AGENTI BIOLOGICI
RISCHI ORGANIZZATIVI (di tipo trasversale)	RISCHI ORGANIZZATIVI	EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO FORMAZIONE/INFORMAZIONE FATTORI PSICOLOGICI

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

RISCHI PER LA SICUREZZA

I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro; le macchine e/o le apparecchiature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del lavoro, etc.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un 'Idoneo equilibrio bio-meccanico tra **UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO**' sulla base dei più moderni concetti ergonomici.

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

RISCHI PER LA SICUREZZA

A₁

Rischi da carenze strutturali dell'Ambiente di Lavoro relativamente a:

- ✓ Altezza dell'ambiente
- ✓ Superficie dell'ambiente
- ✓ Volume dell'ambiente
- ✓ Illuminazione (normale e in emergenza)
- ✓ Pavimenti (lisci o sconnessi)
- ✓ Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
- ✓ Solai (tenuta)
- ✓ Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
- ✓ Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
- ✓ Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
- ✓ Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
- ✓ Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria)

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

A₂

**Rischi da carenze di
sicurezza su
Macchine e
Apparecchiature
relativamente a:**

RISCHI PER LA SICUREZZA

- ✓ Protezione degli organi di avviamento
- ✓ Protezione degli organi di trasmissione
- ✓ Protezione degli organi di lavoro
- ✓ Protezione degli organi di comando
- ✓ Macchine con marchio 'CE'. Riferimento

Direttiva Macchine (2006/42 CEE)

- ✓ Macchine prive di marchio 'CE'. Riferimento al D.P.R. 547/55
- ✓ Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento
- ✓ Protezione nell'uso di ascensori e montacarichi
- ✓ Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)
- ✓ Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili.

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

A₃

Rischi da manipolazione
di Sostanze pericolose:

RISCHI PER LA SICUREZZA

- ✓ Sostanze infiammabili
- ✓ Sostanze corrosive
- ✓ Sostanze comburenti
- ✓ Sostanze esplosive

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

A₄

**Rischi da carenza di
Sicurezza Elettrica
connessa a:**

RISCHI PER LA SICUREZZA

- ✓ Idoneità del progetto
- ✓ Idoneità d'uso
- ✓ Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione
- ✓ Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza.

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

RISCHI PER LA SICUREZZA

A₅

Rischi da Incendio e/o
Esplosione per:

- ✓ Presenza di materiali infiammabili d'uso
- ✓ Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali di ventilazione e di ricambi d'aria)
- ✓ Carenza di sistemi antincendio
- ✓ Carenza di segnaletica di sicurezza.

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

RISCHI PER LA SALUTE O IGIENICO AMBIENTALI

B₁

Agenti Chimici

Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:

- ✓ ingestione;
- ✓ contatto cutaneo;

inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:

- ✓ polveri;
- ✓ fumi;
- ✓ nebbie;
- ✓ gas;
- ✓ vapori;

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

RISCHI PER LA SALUTE O IGIENICO AMBIENTALI

B₂

Agenti Fisici

Rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano:

✓ **RUMORE** (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro.

✓ **VIBRAZIONI** (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta

✓ **ULTRASUONI**

Ultrasuoni (Freq. >10 Khz; P > 300 Watt)

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

B₂

Agenti Fisici

RISCHI PER LA SALUTE O IGIENICO AMBIENTALI

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

Presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, etc.

Sorgenti di Radio frequenze (l 10^4 ,0,3 m)

Sorgenti di Microonde (l 0,3 , 10^{-3} m)

Radiazioni Infrarosse (l 10^{-3} , $7.8 \cdot 10^{-7}$ m)

Radiazione Ottica (visibile) (l $7.8 \cdot 10^{-7}$, $3.8 \cdot 10^{-7}$ m)

Radiazioni Ultraviolette (l)

Luce Laser (visibile e ultravioletto)

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

RISCHI PER LA SALUTE O IGIENICO AMBIENTALI

B₂

Agenti Fisici

MICROCLIMA

Carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla:

- ✓ Temperatura
- ✓ Umidità relativa
- ✓ Ventilazione
- ✓ Calore radiante
- ✓ Condizionamento

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

RISCHI PER LA SALUTE O IGIENICO AMBIENTALI

B₂

Agenti Fisici

ILLUMINAZIONE

Carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, etc.). Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali. .

- ✓ Presenza di videoterminali
- ✓ Posizionamento
- ✓ Illuminotecnica
- ✓ Postura
- ✓ Microclima.

Altri rischi

- ✓ Movimentazione manuale dei carichi

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

B₃

Agenti **BIOLOGICI**

RISCHI PER LA SALUTE O IGIENICO AMBIENTALI

- ✓ Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione.
- ✓ Emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri organiche, etc.);
- ✓ Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, etc.);
- ✓ Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in 'vitro' o in 'vivo' o in sede di vera e propria attività produttiva (**biotecnologie**).

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZATIVI

C₁

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- ✓ Processi di lavoro usuranti: per es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno;
- ✓ pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio;
- ✓ manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;
- ✓ procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza;
- ✓ movimentazione manuale dei carichi;
- ✓ lavoro ai VDT (es. DATA ENTRY).

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZATIVI

C₂

FATTORI PSICOLOGICI

- ✓ Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;
- ✓ carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità;
- ✓ complessità delle mansioni e carenza di controllo;
- ✓ reattività anomala a condizioni di emergenza.

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

C₃

FATTORI ERGONOMICI

RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZATIVI

- ✓ Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni;
- ✓ conoscenze e capacità del personale;
- ✓ norme di comportamento;
- ✓ soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili;

FASE 1 - ricognizione rischi lavorativi

C₄

**CONDIZIONI DI LAVORO
DIFFICILE**

RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZATIVI

- ✓ Lavoro con animali;
- ✓ lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;
- ✓ condizioni climatiche esasperate;
- ✓ lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione.
- ✓ conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza;
- ✓ ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro;
- ✓ carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza.

FASE 2 - Individuazione misure prevenzione

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE
PROCEDURALI

ESEMPI DI IDENTIFICAZIONE DI SORGENTI DI RISCHIO

PER LA SICUREZZA (A) E LA SALUTE (B)

FASE 2 - Individuazione misure prevenzione

A) Identificazione delle sorgenti di Rischio per la sicurezza:

Esempi:

Altezze: < 3,00 m

Rischi da Strutture:

Corridoi: ingombri da ostacoli fissi o mobili

Pavimenti: sconnessi

Scale: senza protezione.

Rischi da Macchine: Assenza di protezione su organi in movimento o parti elettriche.

Rischi Elettrici:

Possibilità di contatto con conduttori; presenza di impianti inadeguati all'uso o inadeguati alle atmosfere presenti dell'ambiente (corrosive, infiammabili, esplosive).

Rischi da Sostanze pericolose:

Sostanze indicate come pericolose dai simboli dell'etichettatura (**vedi scheda sostanze chimiche pericolose**) e conservati in quantità superiori ad una confezione commerciale per ogni sostanza pericolosa usata

Rischi da Apparecchiature a pressione o sotto vuoto:

Presenza di bombole di gas compressi, in assenza di bombolaio e/o sistemi a pressione o sotto vuoto.

FASE 2 - Individuazione misure prevenzione

B) Identificazione delle sorgenti di Rischio per la salute:

Il rischio da possibile esposizione a sostanze chimiche sussiste quando nell'ambiente si manipola o si lavorano sostanze che sono indicate nell'etichettatura come tossiche o nocive in quantità d'uso e con modalità tali da favorire l'esposizione al contatto cutaneo o l'emissione in aria (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) con conseguente rischio di inalazione

Rischi da Agenti chimici

Il rischio è funzione di vari parametri quali:

- ✓ quantità d'uso;
- ✓ scorta d'uso;
- ✓ depositi annessi all'ambiente di lavoro;
- ✓ carenze di informazione;
- ✓ carenze di formazione sulle modalità di impiego;
- ✓ carenze significati etichettatura;
- ✓ carenze significati schede di sicurezza.

FASE 2 - Individuazione misure prevenzione

B) Identificazione delle sorgenti di Rischio per la salute:

Rischi da Agenti Fisici

Il rumore va valutato secondo i criteri previsti dal **D. L.vo 81/08**

Il microclima va considerato nel caso di effettivo disagio (es. mancanza di riscaldamento, ambiente troppo umido, anomalo funzionamento dell'impianto di condizionamento con obiettiva sensazione di 'discomfort' o di malessere associato al suo funzionamento).

Le sorgenti di ultrasuoni si considerano sorgenti di rischio solo se di potenza superiore a 300 w con frequenza dell'ordine delle decine di Khz.

FASE 2 - Individuazione misure prevenzione

B) Identificazione delle sorgenti di Rischio per la salute:

Rischi da Agenti Fisici

Radiazioni non ionizzanti

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti vanno considerate solo se emettono in ambienti confinati fasci di energia non 'schermati'. La schermatura deve 'blindare' il fascio mediante strutture atte ad impedire la loro diffusione nell'ambiente e deve essere dotata di dispositivi di interdizione della erogazione del fascio, in caso di mancata chiusura della struttura.

In particolare:

Nel caso della radiazione U. V. si devono considerare solo le sorgenti di U.V.B. e U.V.C. continue o pulsate con durata di impulso superiore a 0,1 m sec., non protette da schermi fissi.

Nel caso di sorgenti di Radiofrequenza o di Microonde, si dovranno considerare solo le sorgenti di potenza elevata, superiore alla decina di kwatt.

Nel caso di Laser si considerano sorgenti di rischio solo i Laser di classe 3, sia che lavorino nel visibile che nell'U. V.

Nel caso di campi elettromagnetici, dalle ELF alle microonde, si fa riferimento alle raccomandazioni internazionali IRPA-INIRC 1988, CENELEC-CEI 50166 e A.C.G.I.H. in attesa della specifica normativa nazionale per gli ambienti di lavoro.

Per gli apparati Laser si considerano i criteri di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica IEC 825, CEI 76-2, ANSI Z 136.3.

Per quanto riguarda le apparecchiature RMN il DM 2/8/91 e il DM 3/8/93 evidenziano le misure di prevenzione previste.

FASE 2 - Individuazione misure prevenzione

B) Identificazione delle sorgenti di Rischio per la salute:

Rischi da Agenti Biologici

Il rischio di possibile esposizione a questi agenti deriva dall'impiego di microrganismi, colture cellulari o endoparassiti umani.

Va distinto l'impiego volontario, che consente il confronto con strutture ed ambienti a ciò dedicati, dall'esposizione involontaria a sorgenti di emissione incontrollate.

FASE 2 - Individuazione misure prevenzione

RIEPILOGO:

RISCHI PER LA SICUREZZA	STRUTTURE ATTREZZATURE IMPIANTI ELETTRICI SOSTANZE PERICOLOSE INCENDIO-ESPLOSIONI	SUP. ANTISDRUCCIOLO RIPARI SEGREGAZIONE SOSTITUZIONE SEPARAZIONE	SCARPE OCCHIALI SALVAVITA GREMBIULE ESTINTORI
RISCHI PER LA SALUTE	AGENTI CHIMICI AGENTI FISICI AGENTI BIOLOGICI	CIRCUITO A CICLO CHIUSO INSONORIZZAZIONE DEI MACCHINARI VACCINAZIONE	ASPIRAZIONI LOCALIZZATE TAPPI AURICOLARI GUANTI MONOUSO DISINFETTANTI
RISCHI DI TIPO ORGANIZZATIVO	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO FATTORI PSICOLOGICI FATTORI ERGONOMICI CONDIZIONI DI LAVORO	DEFINIRE DELLE PROCEDURE PREPARAZIONE POSTAZ. DI LAVORO ADEGUATO RAPP. TRA UOMO / LAVORO	SCHEMI

Valutazione dei rischi

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Indicazioni fornite da:



Valutazione dei rischi

1) Individuare i pericoli e le persone a rischio

- ✓ ispezionando il posto di lavoro e verificando ciò che può essere nocivo;
- ✓ consultando i lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i problemi riscontrati.;
- ✓ esaminando in maniera sistematica tutti gli aspetti dell'attività, ossia:
 - osservando cosa accade realmente sul luogo di lavoro o durante l'attività lavorativa (la prassi può discostarsi dalle istruzioni aziendali e/o fornite nel manuale di una macchina ad es.)
 - riflettendo sulle operazioni straordinarie e intermittenti (per esempio, operazioni di manutenzione, variazioni nei cicli di produzione),
 - tenendo conto di eventi non previsti ma prevedibili, quali interruzioni dell'attività lavorativa;
- ✓ considerando i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o l'esposizione a sostanze nocive nonché rischi più complessi o meno ovvi come i rischi psicosociali o i fattori legati all'organizzazione;
- ✓ esaminando i registri aziendali degli infortuni e delle malattie;
- ✓ raccogliendo informazioni da altre fonti quali:
 - manuali d'istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori,
 - siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale,
 - organismi, associazioni commerciali o sindacati a livello nazionale,
 - regolamenti e norme tecniche.

Valutazione dei rischi

2) Individuazione di tutte le persone esposte a pericoli

✓ È importante comprendere chiaramente, per ciascun pericolo, chi sono le persone che potrebbero subire un danno; ciò può contribuire a individuare il modo migliore per gestire il rischio.

Si consiglia di tener conto dell'esposizione tanto **diretta quanto indiretta** di tutti i lavoratori: per esempio, un lavoratore che dipinge una superficie è esposto direttamente ai solventi, ma i lavoratori impegnati in altre attività nelle vicinanze possono esservi altrettanto esposti inavvertitamente e indirettamente.

Questo non significa elencare ciascun lavoratore per nome, bensì indicare gruppi di persone come per esempio "personale impiegato nei magazzini" o "personale di passaggio". Possono essere a rischio anche categorie di persone come gli addetti alle pulizie, i contraenti e il pubblico.

È importante determinare in che modo queste persone possono subire danni, ossia quale tipo di infortunio o malattia può presentarsi.

Valutazione dei rischi

3) Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi

La fase successiva consiste nel valutare il rischio derivante da ciascun pericolo. A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:

- ✓ **il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno** (per esempio, improbabile, possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);
- ✓ **la possibile gravità del danno** (per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che non provoca lesioni, una lesione superficiale -lividi o lacerazioni-, una lesione grave -fratture, amputazioni, malattie croniche-, un incidente mortale, o più infortuni mortali);
- ✓ **la frequenza dell'esposizione** e il numero di lavoratori esposti.

Valutazione dei rischi

**3) Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
(2)**

Se il Rischio è



Valutazione dei rischi

PERICOLO

(art. 2 DLgs 9.4.08 n° 81)

proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni

Valutazione dei rischi

RISCHIO

(art. 2 DLgs 9.4.08 n° 81)

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Valutazione dei rischi

Esempio:



Un autoveicolo è un pericolo?

Valutazione dei rischi



Se siamo fermi in garages?



Valutazione dei rischi

Nel traffico esiste il rischio di incidente




Valutazione dei rischi

Gestione del rischio

- Il rischio non può mai essere azzerato, ma, utilizzando opportuni accorgimenti, può essere ridotto a livelli accettabili.
- Le misure adottate per ridurre il rischio possono essere di due tipi:
 - **Misure di prevenzione**
(cercano di prevenire l'accadimento di un incidente)
 - **Misure di protezione**
(intervengono solo quando l'incidente è già avvenuto, cercando di limitarne gli effetti)

Valutazione dei rischi

Una misura di prevenzione



Valutazione dei rischi

Una misura di protezione



Valutazione dei rischi

COME PESO IL MIO RISCHIO?

Un esempio tratto dall'ex UNI EN 292

Valutazione dei rischi

P = PROBABILITA' di ACCADIMENTO

LA DEFINIZIONE DELLA **PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (P)** FA RIFERIMENTO PRINCIPALMENTE ALL'ESISTENZA DI UNA CORRELAZIONE PIÙ O MENO DIRETTA TRA LA CARENZA RISCONTRATA E LA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO L'EVENTO INDESIDERATO, TENUTO CONTO DELLA FREQUENZA E DELLA DURATA DELLE OPERAZIONI/LAVORAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Valutazione dei rischi

P	Livello	Definizione / Criteri
3	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none">- Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata e verificarsi del danno ipotizzato- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe stupore
2	Probabile	<ul style="list-style-type: none">-La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto- E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa
1	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità

Valutazione dei rischi

D = GRAVITA' DEL DANNO

LA DEFINIZIONE DELLA SCALA DI **GRAVITÀ DEL DANNO**
FA RIFERIMENTO PRINCIPALMENTE ALLA
REVERSIBILITÀ O MENO DEL DANNO RIFERENDOSI
SEMPRE AL DANNO PIU' GRAVE ASSOCIABILE AL
RISCHIO CONSIDERATO

Valutazione dei rischi

D	Livello	Definizione / Criteri
3	Grave	<ul style="list-style-type: none">- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o letale.- Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none">- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.- Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none">- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Valutazione dei rischi

Il Rischio

P			
3	3	6	9
2	2	4	6
1	1	2	3
			D

$R \geq 6$ = Azioni correttive immediate

$3 \geq R \leq 4$ = Azioni correttive da programmare con urgenza

$1 \geq R \leq 2$ = Azioni correttive / migliorative da programmare nel breve-medio termine

DATI PROBABILITÀ (P) E GRAVITÀ (D) DEL DANNO, IL RISCHIO R VIENE CALCOLATO CON LA FORMULA $R = P \times D$ E SI PUÒ RAPPRESENTARE IN UNA MATRICE, AVENTE IN ASCISSE LA GRAVITÀ ED IN ORDINATE LA PROBABILITÀ ATTESA DEL SUO VERIFICARSI

Valutazione dei rischi

4) Decidere l'azione preventiva

Una volta valutati i rischi, la successiva fase consiste nel mettere in atto misure preventive e di protezione. In questa fase è importante considerare gli aspetti seguenti:

Se sia possibile prevenire o eliminare i rischi alla fonte.

Ciò può essere fatto, per esempio, valutando:

- ✓ se l'attività o il lavoro siano indispensabili;
- ✓ la possibilità di eliminare il pericolo;
- ✓ la possibilità di utilizzare sostanze o processi di lavoro diversi.

Valutazione dei rischi

Qualora non sia possibile evitare o prevenire i rischi, allora stabilire se sia possibile ridurli a un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza delle persone esposte.

Nella determinazione di una strategia per ridurre e controllare i rischi, i datori di lavoro devono tenere conto dei seguenti ulteriori principi generali di prevenzione:

Valutazione dei rischi

- ✓ combattere i rischi alla fonte;
- ✓ adeguare il lavoro ai singoli individui, soprattutto nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, rivolgendo particolare attenzione per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo nonché ridurre gli effetti di quest'ultimo sulla salute;
- ✓ tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- ✓ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso (sostituire le macchine o i materiali o altre componenti che comportano un pericolo con delle alternative);
- ✓ programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima strategia la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- ✓ dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (per esempio controllare l'esposizione ai fumi attraverso sistemi locali di aspirazione piuttosto che respiratori individuali);
- ✓ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Valutazione dei rischi

5) Intervenire con azioni concrete

Dopo aver individuato le misure di prevenzione e di protezione più appropriate, la fase successiva consiste nel metterle opportunamente in atto.

Un intervento efficace comprende l'elaborazione di un piano che specifichi:

- ✓ quali misure attuare;
- ✓ i mezzi messi a disposizione (tempo, risorse ecc.);
- ✓ le persone responsabili per le diverse misure e il relativo calendario di intervento;
- ✓ le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste, e una data per la revisione delle misure di controllo.

I lavoratori saranno coinvolti tramite i loro rappresentanti (RLS)

Valutazione dei rischi

6) Controllo e riesame

Successivamente alla valutazione dei rischi è necessario prevedere disposizioni idonee a controllare e revisionare le misure di protezione e di prevenzione al fine di garantire che queste misure rimangano efficaci nel tempo e che i rischi siano controllati.

Le informazioni raccolte dalle attività di monitoraggio devono essere utilizzate per rivedere e revisionare la valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi non deve essere un'azione sporadica; essa va periodicamente riesaminata e, se del caso, rivista, per una serie di ragioni, tra cui:

Valutazione dei rischi

- ✓ il grado di evoluzione probabile dell'attività lavorativa;
- ✓ le modifiche che possono alterare la percezione del rischio sul luogo di lavoro come, per esempio, l'introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature o nuovi materiali, le variazioni apportate nell'organizzazione del lavoro e l'inserimento di nuove situazioni lavorative tra cui nuovi laboratori o altri locali;
- ✓ dopo aver adottato le nuove misure necessarie alla luce della valutazione dei rischi, è indispensabile analizzare le nuove condizioni di lavoro per monitorare le conseguenze delle modifiche apportate. È altresì fondamentale evitare il trasferimento del rischio; ciò significa che occorre evitare di creare un nuovo rischio per risolvere un problema;
- ✓ la valutazione non è più applicabile, in quanto i dati o le informazioni su cui si basa non sono più validi;
- ✓ le misure di prevenzione e di protezione attualmente in atto non sono sufficienti o non sono più adeguate, per esempio perché sono disponibili nuove informazioni concernenti particolari misure di controllo;
- ✓ alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o “mancato infortunio” (un mancato infortunio, near-miss, è un evento imprevisto che non provoca lesioni, malattie o danni, ma che potenzialmente poteva provarli).

Incidenti e infortuni mancati

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

Near Miss

Incidenti e infortuni mancati

DEFINIZIONE DI NEAR MISS

Si definisce Near Miss o quasi infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo, per puro caso, non lo ha fatto....

Un evento quindi che ha in se la potenzialità di produrre un infortunio ma non lo fa solo per fortuna...

Es. OHSAS 18001 - 2007

Incidenti e infortuni mancati

Near Miss: mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio

Statistica

Prima di 1 infortunio quanti incidenti mancati????

1 5..... 10.....


Incidenti e infortuni mancati

La piramide degli infortuni

Legge di Heinrich



1-29-300



Legge di Heinrich -
Piramide degli infortuni

Incidenti e infortuni mancati

Bird – Germania 1985 =

infortuni gravi/infortuni non gravi/danneggiamenti proprietà/nessuna
conseguenza =

1/10/30/600

HSE – Inghilterra 1995 =

infortuni invalidanti/infortuni minori/infortuni da
primo soccorso/danni proprietà/nessuna
conseguenza =

1/3/50/80/400

Incidenti e infortuni mancati

Definire una serie di eventi come NEAR MISS o quasi infortuni comporterebbe ingabbiare un concetto che ha un solo criterio di definizione:

LA POTENZIALITA'

Incidenti e infortuni mancati

ESEMPIO

Una persona attraversa in curva, una strada particolarmente trafficata, mette in atto un comportamento dove:

L'incidente non è accaduto per puro caso

NEAR MISS!!!

Una persona attraversa in curva, una strada sperduta di campagna dove il traffico è praticamente inesistente, mette in atto un comportamento dove:

L'incidente non è accaduto per puro caso


NEAR MISS ???

Incidenti e infortuni mancati

OGNI SINGOLO EVENTO DEVE ESSERE SOGGETTO A SPECIFICA VALUTAZIONE PER ESSERE INSERITO NEI NEAR MISS.

VANNO QUINDI ANALIZZATI NON SLTANTO GLI “INCIDENTI” intesi come EVENTI CHE PRODUCONO DANNI A COSE O PERSONE, MA anche la messa in atto di COMPORTAMENTI PERICOLOSI, il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro, carenze strutturali, organizzative, tecniche, ecc.

La Funzione di controllo



La Funzione di controllo

Principali Organi di Vigilanza

SPreSAL - Azienda Sanitaria Locale, ASL

Chi è?

Ente che fa parte del Dipartimento di Prevenzione delle A.S.L.

Quale ruolo ha?

Principale organo di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

La Funzione di controllo

Principali Organi di Vigilanza

Direzione Provinciale del Lavoro

Chi è?

Organo periferico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Quale ruolo ha?

Essenzialmente vigila sull'applicazione delle leggi in materia di tutela del lavoro, ma anche di sicurezza e salute nei cantieri edili.

La Funzione di controllo

Principali Organi di Vigilanza

A.R.P.A.

Chi è?

Agenzia Regionale Protezione Ambiente nata in seguito a referendum.

Quale ruolo ha?

Principale organo di vigilanza in materia ambientale. Tuttavia mantiene alcune competenze anche in materia di sicurezza sul lavoro.

La Funzione di controllo

Principali Organi di Vigilanza

Vigili del Fuoco

Chi è?

Ente preposto alle emergenze incendi.

Quale ruolo ha?

Organo di vigilanza in materia di rischio incendi negli ambienti di lavoro.

La Funzione di controllo

Principali Organi di Vigilanza

INAIL - I.S.P.E.S.L.

Chi è?

L'ISPEL è organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale.

Quale ruolo ha?

Organo consultivo di prevenzione a servizio dello Stato; ha compiti di controllo della conformità ai RES delle macchine marcate CE (rispondenza al DPR 459/96 - Direttiva Macchine) e di verifica primo impianto apparecchi di sollevamento

La Funzione di controllo

Principali Organi di Vigilanza

I.N.A.I.L.

Chi è?


L'I.N.A.I.L. è un Ente con gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Quale ruolo ha?

Gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'industria, nell'agricoltura e nei servizi.

La Funzione di controllo

S.Pre.S.A.L.



La Funzione di controllo

Qualifica degli Ispettori

Gli incaricati dei servizi ispettivi sono da qualificarsi pubblici ufficiali ed assumono la veste di **ufficiali di polizia giudiziaria**

La Funzione di controllo

Compiti della polizia Giudiziaria

Secondo la disposizione dell'art. 55 c.p.p., la polizia giudiziaria deve...

- ð prendere notizia dei reati;
- ð impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- ð ricercarne gli autori;
- ð compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova;
- ð raccogliere ciò che può servire per l'applicazione della legge penale;
- ð svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria.

La Funzione di controllo

Compiti della polizia Giudiziaria

Quindi la P.G. procede:

- ⇒ alla ricerca delle cose (corpo del reato), realizzandone la loro conservazione e quella dello stato dei luoghi;
- ⇒ alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- ⇒ alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone;
- ⇒ alla assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
- ⇒ alla assunzione di sommarie informazioni da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini;
- ⇒ ad accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e al sequestro dei corpi del reato e delle cose ad esso pertinenti.

La Funzione di controllo

Le Prescrizioni - Il DLgs 758/94

Nel 1994 viene promulgato il DLgs 19.12.94 n° 758

MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

Questo decreto modifica in materia sostanziale l'approccio alle sanzioni

La Funzione di controllo

Le Prescrizioni - Il DLgs 758/94


La PRESCRIZIONE è l'atto emesso dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 55 del c.p.p. nel momento di accertamento di un reato in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con la funzione di "ordinare" l'adeguamento al "contravventore" accertato"

Si applica alle contravvenzioni:

CONTRAVVENZIONE: reato punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

La Funzione di controllo

Le Prescrizioni - Il DLgs 758/94



La Funzione di controllo

Le Prescrizioni - Il DLgs 758/94

La PRESCRIZIONE "ora per allora"

Sentenza Corte Costituzionale 18 Febbraio 99 n° 19

La Funzione di controllo

Gli attori della Prevenzione

- ✓ Datore di lavoro
- ✓ Dirigenti
- ✓ Preposti

DATORE DI LAVORO



Dirigente



PREPOSTO



Lavoratore

La Funzione di controllo

DATORE DI LAVORO

IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L'ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITA', HA LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL'UNITA' PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA

Art. 2 comma 1) lettera b) del DLgs 9.4.08 n° 81

La Funzione di controllo

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Art. 2 comma 1) lettera d) del DLgs 9.4.08 n° 81

La Funzione di controllo

In concreto:

È il lavoratore che con la sua attività influisce sull'intera azienda o su un ramo rilevante di essa.

Non è soggetto al potere gerarchico di nessun altro lavoratore subordinato ma solo a quella del Datore di Lavoro

La Funzione di controllo

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

E' colui che sovrintende o dirige il lavoro altrui.

Art. 2 comma 1) lettera e) del DLgs 9.4.08 n° 81

La Funzione di controllo

E POI:

- **R.S.P.P.**
- **R.L.S.**
- **Medico Competente**

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 – art. 18

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:



La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

a) nominare il medico competente

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

h) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

n) Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione adottate;

o) Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17 comma 1 lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53 comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

p) elaborare il documento di cui all'art. 26 comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53 comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a 3 giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965 n° 1124.

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei lavoratori già eletti o designati

La Funzione di controllo

Obblighi dei Datori di lavoro e Dirigenti

bb) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

La Funzione di controllo

Obblighi dei Preposti

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 – art. 19

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:



La Funzione di controllo

Obblighi dei Preposti

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di **persistenza** della inosservanza, informare i loro superiori diretti

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Preposti

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Preposti

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della **formazione ricevuta**

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37

La Funzione di controllo

Obblighi dei Lavoratori

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 – art. 20

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

La Funzione di controllo

Obblighi dei Lavoratori

2. IN PARTICOLARE I LAVORATORI DEVONO:

- a)* contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ;

- b)* osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale ;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Lavoratori

- c)* utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza ;

- d)* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione ;

- e)* segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Lavoratori

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori ;

La Funzione di controllo

Obblighi dei Lavoratori

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente




La Funzione di controllo

Obbligo di vigilanza

Art. 18 comma 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

La Funzione di controllo

Pertanto i compiti principali del preposto sono della:

-  ✓ Sorveglianza dei lavoratori
-  ✓ Alla verifica del rispetto delle misure di sicurezza
-  ✓ Segnalazione al Datore di lavoro o al Dirigente
- ✓ delle carenze riscontrate;

Infatti:



La Funzione di controllo

...in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, compito del preposto non è quello di sorvegliare a vista e ininterrottamente da vicino, senza soluzione di continuità, il lavoratore, ma semplicemente e senza intermediazione di altri, che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti, con la possibilità per il predetto di allontanarsi dal posto di lavoro in cui trovasi il lavoratore e dedicarsi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro.

Cass. Pen. Sez. IV 5 Novembre 1987 n° 145

Cass. Pen. Sez. I 27 Febbraio 1998 n° 3602

UN'ESPERIENZA



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE – *Direttore Dr. Claudio Soave*

Sede di Borgo Roma – Strada Le Grazie, 8 - 37134 Verona - Tel. 045 8124926 - 0458027627 - Fax 045 8027626

Sede Borgo Trento – P.le A. Stefani,1 – 37126 Verona - Tel . 045 8123516 – Fax 045 8123798

e-mail: prevenzione.protezione@ospedaleuniverona.it

Corso di formazione sul campo

I Beta tester e la gestione dei controlli di sicurezza sul lavoro

Approvato come “Buona Prassi” dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro in data 12 settembre 2012

Finalità del progetto: Costruire, testare e definire uno strumento gestionale destinato ai Preposti per presidiare la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Descrizione del progetto di ricerca:

Partendo dalla necessità di definire uno strumento gestionale per supportare i Preposti:

- 🚦 nell'individuare e presidiare gli aspetti della sicurezza sul lavoro di loro pertinenza
- 🚦 nel costruire un quadro sistemico delle informazioni raccolte

è stata costruita una check list costituita da 64 punti di verifica, suddivisi in 10 sezioni. Oltre alla funzione di rilevazione dei dati, la check riporta le azioni di miglioramento che possono essere agite direttamente dal coordinatore in modo autonomo, in un territorio di sua giurisdizione e controllo, nel suo spazio di azione ed intervento. Ad ogni punto di verifica corrispondono uno o più interventi di miglioramento e/o soluzione di problemi.

SEZIONE 2: DPI

SCADENZA	PUNTO	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA			AZIONE DI MIGLIORAMENTO
			Si	No	NA	
12 MESI	5	Sono presenti nel luogo di lavoro i DPI secondo quanto indicato dal Prontuario dei DPI Aziendale				<ol style="list-style-type: none">1. Consultare in Intranet il Prontuario dei Dispositivi Individuali - sezione Reparti;2. Ordinare i DPI secondo elenco
12 MESI	6	I DPI sono a disposizione degli operatori				<ol style="list-style-type: none">1. Rendere accessibili a tutti gli operatori i DPI
12 MESI	7	Presenza IU reperibilità e utilizzo DPI				<ol style="list-style-type: none">1. redigere istruzione relativa

SEZIONE 6: RISCHIO MMC

SCADENZA	PUNTO	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA			AZIONE DI MIGLIORAMENTO
			Si	No	NA	
12 MESI	35	E' presente l'elenco degli ausili per la movimentazione				<ol style="list-style-type: none">1. Redigere elenco ausilii
12 MESI	36	Sono utilizzati tutti gli ausilii (sollevatori e/o teli ad alto scorrimento) per la movimentazione				<ol style="list-style-type: none">1. Sensibilizzare il personale all'utilizzo degli ausilii

BUON LAVORO

Si rammenta che gli adempimenti specifici riscontrabili dalla valutazione dei rischi dovranno essere oggetto di apposita informazione- formazione aziendale